



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 4.6.2007  
COM(2007) 289 definitivo

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per  
taluni prodotti della pesca per il periodo 2007-2009**

(presentata dalla Commissione)

## RELAZIONE

### 1) CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivazione e obiettivi della proposta/Contesto generale**

Il regolamento (CE) n. 379/2004 del Consiglio, del 24 febbraio 2004 (GU L 64), recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti della pesca per il periodo 2004-2006, è scaduto il 31 dicembre 2006. La presente proposta mira a introdurre un regime analogo per il periodo 2007-2009 tenendo debitamente conto del fabbisogno di approvvigionamento e della situazione generale esistente.

In alcuni Stati membri le industrie di trasformazione incontrano gravi difficoltà a reperire approvvigionamenti sufficienti di taluni prodotti della pesca: è quindi nell'interesse dell'UE aumentare alcuni dei contingenti tariffari autonomi esistenti. Per ovviare alla carenza di materie prime l'industria fa ricorso a prodotti di sostituzione originari di paesi terzi. Data l'evoluzione del fabbisogno di approvvigionamento, la proposta comprende taluni contingenti nuovi o modificati, mentre altri non sono stati prorogati.

- **Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

Regolamento (CE) n. 379/2004 del Consiglio, del 24 febbraio 2004 (GU L 64), recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti della pesca per il periodo 2004-2006.

- **Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione**

La misura è in linea con le politiche in materia di agricoltura, pesca, commercio, sviluppo e relazioni esterne. Essa non comporterà ripercussioni negative per i paesi in via di sviluppo che beneficiano di un accordo commerciale preferenziale con l'UE, ad esempio nell'ambito dei regimi SPG o ACP.

### 2) CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

- **Consultazione delle parti interessate**

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto

Consultazione degli Stati membri attraverso il comitato di gestione per i prodotti della pesca e il comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura. Contatti informali con l'industria dell'UE (Associazione dei produttori ittici dell'UE, Federazione delle organizzazioni nazionali degli importatori ed esportatori di prodotti ittici).

Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione

Le misure proposte sono sostenute da un'ampia maggioranza di Stati membri.

- **Ricorso al parere di esperti**

Settori scientifici/di competenza interessati

Esperti che rappresentano gli Stati membri nel comitato di gestione per i prodotti della pesca.

Metodologia applicata

Consultazione aperta

Principali organizzazioni/esperti consultati

Esperti designati da ciascuno Stato membro

Consultazione del comitato di gestione per i prodotti della pesca in data 6 aprile, 8 giugno e 21 settembre 2006. Consultazione del gruppo di lavoro III (Mercati e politica commerciale) del comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura (CCPA) in data 10 ottobre 2006. Riunione con i gruppi di interesse della Comunità il 20 marzo 2006: Associazione dei produttori ittici dell'UE (AIPCE) e Federazione delle organizzazioni nazionali degli importatori ed esportatori di prodotti ittici (CEP).

Sintesi dei pareri ricevuti e utilizzati

Non è stata indicata l'esistenza di rischi potenziali gravi con conseguenze irreversibili.

Mezzi impiegati per rendere accessibile al pubblico il parere degli esperti

Pubblicazione della proposta

- **Valutazione dell'impatto**

Non pertinente

Proposta non inclusa nel Programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2006

### 3) ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- **Sintesi delle misure proposte**

Proposta di regolamento del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti della pesca per il periodo 2007-2009.

- **Base giuridica**

Articolo 26 del trattato CE

- **Principio di sussidiarietà**

La proposta è di competenza esclusiva della Comunità. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

- **Principio di proporzionalità**

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per le ragioni che seguono.

È necessario adottare misure volte ad ovviare alle gravi difficoltà di approvvigionamento cui dovrà far fronte l'industria di trasformazione per il triennio decorrente dal 2007.

L'insieme delle misure proposte è in linea con i principi intesi a semplificare le procedure per gli operatori del commercio estero e con la comunicazione della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi (GU C 128 del 25.4.1998, pag. 2).

- **Scelta dello strumento**

Strumenti proposti: regolamento

Altri strumenti non sarebbero adeguati per la ragione di seguito indicata.

In virtù dell'articolo 26 del trattato CE le sospensioni e i contingenti tariffari autonomi vengono decisi dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. È necessario un regolamento per garantire l'applicazione diretta e uniforme in tutta la Comunità.

#### **4) INCIDENZA SUL BILANCIO**

Dazi doganali non percepiti per un importo netto di 49 467 450 EUR .

#### **5) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI**

- **Spazio economico europeo**

L'atto proposto riguarda un settore contemplato dall'accordo SEE ed è pertanto opportuno estenderlo allo Spazio economico europeo.

Proposta di

## REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti della pesca per il periodo 2007-2009**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26,

vista la proposta della Commissione<sup>1</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) L'approvvigionamento di taluni prodotti della pesca nella Comunità dipende attualmente dalle importazioni dai paesi terzi. È nell'interesse della Comunità sospendere parzialmente o totalmente i dazi doganali applicabili a questi prodotti, entro i limiti di contingenti tariffari comunitari adeguati. Al fine di non compromettere le prospettive di sviluppo di tale produzione nella Comunità e per assicurare un adeguato approvvigionamento delle industrie utilizzatrici, è opportuno aprire tali contingenti a dazio variabile, secondo la sensibilità dei vari prodotti sul mercato comunitario.
- (2) Occorre garantire l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti, nonché l'applicazione ininterrotta delle aliquote previste a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri fino ad esaurimento dei contingenti stessi.
- (3) Al fine di assicurare l'efficacia della gestione comune di detti contingenti, si devono autorizzare gli Stati membri a prelevare sui volumi contingentali i necessari quantitativi corrispondenti alle importazioni effettive. Poiché questo metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, quest'ultima deve poter sorvegliare in particolare il ritmo di utilizzazione dei volumi contingentali e informarne gli Stati membri.
- (4) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario<sup>2</sup>, instaura un sistema di gestione dei contingenti tariffari che segue l'ordine cronologico in cui vengono accettate le dichiarazioni di immissione in libera pratica. I contingenti tariffari aperti dal presente

---

<sup>1</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>2</sup> GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1875/2006 (GU L 360 del 19.12.2006, pag. 64).

regolamento devono essere gestiti dalle autorità comunitarie e dagli Stati membri in base a tale sistema.

- (5) Il regolamento (CE) n. 379/2004 del Consiglio, del 24 febbraio 2004, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti della pesca è scaduto il 31 dicembre 2006; nessun contingente tariffario autonomo era quindi disponibile per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e l'entrata in vigore del presente regolamento. Inoltre tutti i contingenti aperti dal presente regolamento sono soggetti alle condizioni di utilizzazione finale per poter beneficiare del trattamento tariffario favorevole; non è quindi possibile applicare retroattivamente il presente regolamento. Pertanto, al fine di garantire una certa continuità con il precedente regime di contingenti, è opportuno prevedere un nuovo regime che consenta di concedere una riduzione dei dazi all'importazione per i prodotti della pesca immessi in libera pratica tra il 1° gennaio 2007 e l'entrata in vigore del presente regolamento e che tenga in debito conto le condizioni di utilizzazione finale e i quantitativi disponibili dei contingenti specifici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

1. I dazi applicabili all'importazione dei prodotti elencati in allegato sono sospesi, entro i limiti dei contingenti tariffari, alle aliquote corrispondenti ai periodi riportati e fino a concorrenza dei volumi indicati.
2. Le importazioni dei prodotti elencati in allegato sono coperte dai contingenti di cui al paragrafo 1 solo se il valore in dogana dichiarato è almeno pari al prezzo di riferimento fissato o da fissare ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura<sup>3</sup>.

#### *Articolo 2*

I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione a norma degli articoli da 308 *bis* a 308 *quater* del regolamento (CEE) n. 2454/93.

#### *Articolo 3*

Gli Stati membri e la Commissione operano in stretta collaborazione per garantire il rispetto del presente regolamento.

#### *Articolo 4*

1. I dazi doganali per i prodotti della pesca immessi in libera pratica tra il 1° gennaio 2007 e l'entrata in vigore del presente regolamento che rientrano in uno

---

<sup>3</sup> GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

dei contingenti tariffari elencati in allegato possono essere ridotti, su richiesta del dichiarante, in conformità dei dazi doganali ivi stabiliti.

2. La domanda recante l'indicazione del contingente interessato è presentata entro quattro settimane dall'entrata in vigore del presente regolamento all'ufficio doganale responsabile dell'immissione in libera pratica del prodotto in questione. Essa è accompagnata da tutta la documentazione pertinente che provi, al di là di ogni ragionevole dubbio, che il prodotto importato rientra nel campo di applicazione del contingente e che il medesimo è stato o sarà utilizzato in conformità delle condizioni di utilizzazione finale stabilite nell'allegato per il contingente tariffario in questione.
3. Il presente articolo si applica unicamente nei limiti permessi dalla disponibilità del relativo contingente tariffario alla data di accettazione della domanda debitamente motivata. Gli articoli da 308 *bis* a 308 *quater* del regolamento (CEE) n. 2454/93 si applicano per quanto di ragione.

#### *Articolo 5*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*  
*Il Presidente*  
[...]

## ALLEGATO

Numero d'ordine	Codice NC	Codice TARIC	Designazione delle merci	Importo annuale del contingente (t)	Dazio contingente	Periodo contingente
09.2759	ex 0302 50 10 ex 0302 50 90 ex 0303 52 10 ex 0303 52 30 ex 0303 52 90	20 10 10 10 10	Merluzzi bianchi ( <i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i> ), esclusi i fegati e le uova, freschi, refrigerati o congelati, destinati alla trasformazione (a)(b)	80 000	0%	1.1.2007 – 31.12.2009
09.2765	ex 0305 62 00   ex 0305 69 10	20  25 29 10	Merluzzi ( <i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i> ) e pesci della specie <i>Boreogadus saida</i> , salati o in salamoia, ma non essiccati o affumicati, destinati alla trasformazione (a)(b)	10 000	0%	1.1.2007 – 31.12.2009
09.2761	ex 0304 29 91 ex 0304 29 99   ex 0304 99 99	10 41 81 60 81	Merluzzi granatieri ( <i>Macruronus spp.</i> ), filetti congelati e altre carni, destinati alla trasformazione (a)(b)	20 000	0%	1.1.2007 – 31.12.2009
09.2760	ex 0303 78 11 ex 0303 78 12 ex 0303 78 13 ex 0303 78 19  ex 0303 78 90  ex 0303 79 93	10 10 10 11 81 10 10	Naselli ( <i>Merluccius spp.</i> esclusi <i>Merluccius merluccius</i> , <i>Urophycis spp.</i> ), e abadeci ( <i>Genypterus blacodes</i> ) congelati, destinati alla trasformazione (a)(b)	15 000	0%	1.1.2007 – 31.12.2009
09.2766	ex 0304 29 99 ex 0304 99 99	71 91	Melù australi ( <i>Micromesistius australis</i> ), filetti congelati e altre carni, destinati alla trasformazione (a)(b)	2 000	0%	1.1.2007 – 31.12.2009
09.2770	ex 0305 63 00	10	Acciughe ( <i>Engraulis anchoita</i> ), salate o in salamoia, ma non essiccate o affumicate, destinate alla trasformazione (a)(b)	10 000	0%	1.1.2007 – 31.12.2009
09.2788	ex 0302 40 00 ex 0303 51 00 ex 0304 19 97 ex 0304 99 23	10 10 10 10	Aringhe ( <i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i> ), di peso superiore a 100 g a pezzo o lembi di peso superiore a 50 g a pezzo, esclusi fegati e uova, destinate alla trasformazione (a)(b)	20 000	0%	1.10.2007 – 31.12.2007 1.10.2008 – 31.12.2008 1.10.2009 – 31.12.2009
09.2792	ex 1604 12 99	10	Aringhe, aromatizzate e/o sottaceto, in salamoia, conservate in barili di almeno 70 kg peso netto sgocciolato, destinate alla trasformazione (a)(b)	10 000	6%	1.1.2007 – 31.12.2009
09.2790	ex 1604 14 16	20 30 95	Filetti detti «loins» di tonni e palamite, destinati alla trasformazione (a)(b)	10 000	6%	1.1.2007 – 31.12.2009
09.2762	ex 0306 11 10 ex 0306 11 90	10 10	Aragoste ( <i>Palinurus spp.</i> , <i>Panulirus spp.</i> , <i>Jasus spp.</i> ), congelate, destinate alla trasformazione (a)(b)(c)	1 500	6%	1.1.2007 – 31.12.2009



09.2794	ex 1605 20 10 ex 1605 20 99	50 45	Gamberetti e gamberi della specie <i>Pandalus borealis</i> , cucinati e sgucciati, destinati alla trasformazione (a)(b)(d)	20 000	6%	1.1.2007 – 31.12.2009
09.2785	ex 0307 49 59 ex 0307 99 11	10 10	Branchie di calamari ( <i>Ommastrephes spp.</i> – esclusi <i>Ommastrephes sagittatus</i> –, <i>Nototodarus spp.</i> , <i>Sepioteuthis spp.</i> ) e <i>Illex spp.</i> , congelate, con pelle e pinne, destinate alla trasformazione (a)(b)	45 000	0%	1.1.2007 – 31.12.2009
09.2786	ex 0307 49 59 ex 0307 99 11	20 20	Calamari e calamaretti ( <i>Ommastrephes spp.</i> – esclusi <i>Ommastrephes sagittatus</i> –, <i>Nototodarus spp.</i> , <i>Sepioteuthis spp.</i> ) e <i>Illex spp.</i> , congelati interi, con tentacoli e pinne, destinati alla trasformazione (a)(b)	1 500	0%	1.1.2007 – 31.12.2009
09.2772	ex 0304 99 10	10	Surimi, congelati, destinati alla trasformazione (a)(b)	55 000	0%	1.1.2007 – 31.12.2009
09.2774	ex 0304 29 58	10	Naselli ( <i>Merluccius productus</i> ), filetti congelati, destinati alla trasformazione (a)(b)	15 000	4%	1.1.2007 – 31.12.2009
09.2776	ex 0304 29 21 ex 0304 29 29 ex 0304 99 31 ex 0304 99 33	10 20 10 10	Merluzzi bianchi ( <i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus macrocephalus</i> ), filetti congelati e altre carni, destinati alla trasformazione (a)(b)	20 000	0%	1.1.2007 – 31.12.2009
09.2778	ex 0304 29 99 ex 0304 99 99	65 65	Sogliole, filetti congelati e altre carni, ( <i>Limanda aspera</i> , <i>Lepidopsetta bilineata</i> , <i>Pleuronectes quadrituberculatus</i> ), destinate alla trasformazione (*) (*)	5 000	0%	1.1.2007 – 31.12.2009

(a) La registrazione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni fissate nelle pertinenti disposizioni comunitarie (articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione - GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1 - e successive modifiche).

(b) Non rientrano nel contingente i prodotti destinati a subire soltanto una o più delle seguenti operazioni:

- pulitura, eviscerazione, asportazione della coda, decapitazione,
- taglio, esclusi il taglio a dadi, il filettaggio, la produzione di lati o il taglio di blocchi congelati o il frazionamento di blocchi congelati di filetti interfogliati,
- campionatura, cernita,
- etichettatura,
- confezionamento,
- refrigerazione,
- congelamento,
- surgelamento,
- scongelamento, separazione.

Il beneficio del contingente non è ammesso per i prodotti destinati a subire trattamenti (o operazioni) che, pur dando diritto a tale beneficio, vengono effettuati a livello di vendita al dettaglio o ristorazione. La riduzione dei dazi doganali è applicabile esclusivamente ai pesci destinati al consumo umano.

(c) I prodotti dei codici NC 0306 11 10 10 e 0306 11 90 10 possono tuttavia beneficiare del contingente se subiscono almeno una delle due operazioni seguenti:

- divisione dell'aragosta congelata,
- trattamento termico dell'aragosta congelata per l'eliminazione dei residui interni.

(d) I prodotti dei codici NC 1605 20 10 50 e 1605 20 99 45 possono tuttavia beneficiare del contingente se subiscono la seguente operazione:

- trattamento dei gamberetti con atmosfera modificata quale definito nella direttiva dell'UE in materia di additivi (95/2/CE del 20 febbraio 1995).

**SCHEMA FINANZIARIA PER PROPOSTE DI ATTI AVENTI UN'INCIDENZA DI  
BILANCIO LIMITATA ESCLUSIVAMENTE ALLE ENTRATE**

**1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA:**

Proposta di regolamento del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti della pesca per il periodo 2007-2009.

**2. LINEE DI BILANCIO**

Capitolo e articolo: Capitolo 12, articolo 120.

Importo iscritto in bilancio per l'esercizio 2007: 15 287,9 MIO EUR

**3. INCIDENZA FINANZIARIA**

Proposta senza incidenza finanziaria

Proposta senza incidenza finanziaria sulle spese ma con incidenza finanziaria sulle entrate, il cui effetto è il seguente:

Mio EUR (al primo decimale)

Linea di bilancio	Entrate <sup>4</sup>	Anno 2007
Articolo 120	Incidenza sulle risorse proprie	- 49,5/anno

**4. MISURE ANTIFRODE**

Controlli sull'utilizzo finale di alcuni dei prodotti contemplati dal presente regolamento del Consiglio saranno effettuati a norma degli articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni d'applicazione del codice doganale comunitario.

**5. ALTRE OSSERVAZIONI**

Il precedente regime di contingenti tariffari autonomi ha cessato di essere applicabile il 31 dicembre 2006; in un'ottica di continuità, la proposta mira a introdurre un regime analogo tenendo debitamente conto del fabbisogno di approvvigionamento e della situazione generale.

---

<sup>4</sup> Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (diritti agricoli, contributi zucchero, dazi doganali), gli importi indicati devono essere importi netti, ossia gli importi lordi al netto del 25% delle spese di riscossione.

La presente proposta contiene le modifiche che devono essere apportate all'allegato del regolamento che ha cessato di essere applicabile per tener conto di quanto segue:

1. richieste presentate e accettate di aumento e modifica delle designazioni dei prodotti dei contingenti tariffari autonomi;
2. difficoltà d'approvvigionamento conseguenti alla modifica delle possibilità di pesca e all'evoluzione del mercato.

#### Costo stimato dell'intervento

Prendendo come base le più recenti statistiche complete (2005), l'incidenza del presente regolamento in termini di perdita di entrate si può pertanto stimare a 66 milioni di euro per il primo triennio decorrente dal 2007. L'importo indicato è stato generalmente calcolato sulla base dei dazi NPF; esso rappresenta un livello massimo, dal momento che la Comunità concede varie agevolazioni doganali a diversi gruppi di paesi terzi. Poiché i dazi NPF non sono applicati in modo costante, la perdita di entrate effettiva tende ad essere meno elevata. Il calcolo della perdita di entrate tiene conto, tuttavia, delle sospensioni concesse dall'organizzazione comune dei mercati.

N. d'ordine	Proposta 2007 – 2009	Dazio NPF (%) (in vigore l'8.11.2006)	Dazio -recht (%) Contingentale (%)	Valoreunitario (EUR/t)	Perdita teorica di entrate (in EUR)
09.2759	80.000	3 <sup>(1)</sup>	0	2.470	5.927.327
09.2760	15.000	15	0	2.497	5.618.059
09.2761	20.000	3,5 <sup>(2)</sup>	0	1.920	1.343.992
09.2762	1.500	12,5	6	16.921	1.649.818
09.2765	10.000	13	0	3.721	4.837.104
09.2766	2.000	7,5/15 media = 11,25	0	1.807	406.615
09.2770	10.000	10	0	1.482	1.481.705
09.2772	55.000	3,5 <sup>(3)</sup>	0	1.547	2.977.386
09.2785	45.000	8	0	2.613	9.405.825
09.2786	1.500	8	0	1.327	159.210
09.2788	20.000	15	0	632	1.896.506
09.2790	10.000	24	6	3.143	5.658.073
09.2792	10.000	20	6	1.656	2.319.039
09.2794	20.000	20	6	4.685	13.116.812
Nuovo 1 Nasello, Filetti congelati	15.000	6,1	4	1.588	500.213
Nuovo 2 Merluzzo bianco, Filetti e carni congelati	20.000	7,5	0	4.292	6.437.413
Nuovo 3 Sogliola, Fietti e carni congelati	5.000	15	0	2.962	2.221.465
<b>TOTALE</b>					<b>65.956.562</b>

(1) Sospensione dei dazi della tariffa doganale comune dal 12% al 3% per la trasformazione (Reg. 104/2000)

(2) Sospensione dei dazi della tariffa doganale comune dal 7,5% al 3,5% per la trasformazione (Reg. 104/2000)

(3) Sospensione dei dazi della tariffa doganale comune dal 15% al 3,5% per la trasformazione (Reg. 104/2000)

Fonte: Eurostat COMEXT 6.11.2006 & TAXUD Taric Database

Tab. Ref. ATQ 2007 2009 Financial Statement

Perdita totale di entrate rispetto all'assenza di contingenti tariffari autonomi: 65 956 562 euro netti.